

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRESIDIO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA CITTÀ UNIVERSITARIA E DELLE SEDI ESTERNE

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 2259/2019 del 24/05/2019 del Direttore dell'Area Gestione Edilizia, questa Amministrazione ha deliberato la conclusione con un unico operatore economico di un accordo quadro per lo svolgimento del servizio di manutenzione e presidio degli impianti elevatori della città universitaria e delle sedi esterne.

La conclusione dell'Accordo Quadro avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 54, 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma [codice NUTS ITI 43].

CIG: 8066071C59

CUI: 03802099305872018001

CUP: B88D19000590005

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Stefano Smith – Area Gestione Edilizia – P.le Aldo Moro n. 5 – 00185 Roma – indirizzo e-mail: stefano.smith@uniroma1.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, PIATTAFORMA TELEMATICA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara (il presente documento)
- 3) Patto di integrità (Legge n. 190/2012)
- 4) Documentazione tecnica:
 - ▶ Schema di Accordo Quadro
 - ▶ Capitolato Speciale prestazionale e relativi allegati:
 - A) Elenco degli impianti elevatori
 - B) Elenco prezzi unitari
 - C) Registro delle verifiche di Accordo Quadro
- 5) D.U.V.R.I.

- 6) Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell'offerta costituita da:
 - ▶ Fac-simile della domanda e delle dichiarazioni
 - ▶ Documento di gara unico europeo
 - ▶ Modulo dell'offerta economica
- 7) Codice di comportamento dei dipendenti de La Sapienza (Decreto Rettorale n. 1528/2015, Prot. n. 37225 del 27.05.2015)
- 8) Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del gdpr (general data protection regulation) 2016/679 e della vigente normativa nazionale.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2 PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura di gara si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso il Portale Appalti raggiungibile dall'indirizzo <https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, dove sarà presente la relativa pagina dedicata alla procedura; questa sarà accessibile, altresì, dal profilo del committente: <https://web.uniroma1.it/trasparenza/> nella sezione "In evidenza" sottosezione "Portale gare telematiche".

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare dovranno:

1. collegarsi al sito (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/homepage.wp>) e registrarsi attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione "Area Riservata" dopo aver preso visione delle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" disponibili nella sezione "Informazioni" – sottosezione "Accesso all'Area Riservata";
2. con le credenziali ottenute in fase di registrazione, accedere alla sezione "Area Riservata";
3. prendere visione della "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nella sezione "Informazioni" – sottosezione "Informazioni e Manuali";
4. essere in possesso di una firma digitale valida.

Per gli utenti autenticati all'area riservata, accedendo al dettaglio dell'informativa di gara pubblicata sul portale, sarà disponibile la sezione "Presenta Offerta" in calce alla pagina da selezionare per compilare ed inviare il plico telematico.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo la registrazione sul portale Gare Telematiche dovrà essere effettuata unicamente dalla mandataria, ferme restando le modalità di sottoscrizione dell'offerta di cui al successivo punto 15.1 del presente disciplinare di gara.

Eventuali problematiche relative alla registrazione nonché all'utilizzo della piattaforma telematica potranno essere segnalate al seguente indirizzo: gare.appalti@uniroma1.it

indicando quale oggetto “Richiesta di assistenza procedura aperta – Accordo Quadro impianti elevatori”.

2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite la piattaforma (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/homepage.wp>) utilizzando la funzione “Invia una comunicazione” disponibile nel pannello informativo della gara nella sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate attraverso la piattaforma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ed esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/homepage.wp>), all’interno della relativa pagina dedicata alla procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite della piattaforma (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/portaleappalti/it/homepage.wp>) e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo della PEC /posta elettronica, dovranno essere gestite mediante la piattaforma telematica aggiornando i propri dati anagrafici; eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatarario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'Accordo Quadro è costituito da un unico lotto poiché ciò garantisce la gestione unitaria della manutenzione, senza renderla dispersiva in termini di decuplicazione di ruoli e di imprese.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di manutenzione ordinaria	50750000-7	P	Euro 919.632,00 + IVA di cui: Euro 901.600,00 + IVA (importo al netto degli oneri della sicurezza) e Euro 18.032,00 + IVA per gli oneri della sicurezza
2	Lavori di manutenzione straordinaria	45313100-5	S	Euro 1.428.000,00 + IVA di cui: Euro 1.400.000,00 + IVA (importo al netto degli oneri della sicurezza) e Euro 28.000,00 + IVA per gli oneri della sicurezza
Importo totale				Euro 2.347.632,00 + IVA

L'importo dell'Accordo Quadro, pari ad **Euro 2.301.600,00** è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari ad **Euro 46.032,00** Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, **non è soggetto a ribasso**.

L'Accordo Quadro è finanziato con fondi del Bilancio Universitario.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo dell'Accordo Quadro comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari ad **Euro 676.200,00** per il servizio di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e presidio e pari ad **Euro 420.000,00** per i lavori di manutenzione straordinaria. La stima dei costi della manodopera è stata calcolata sulla base delle incidenze percentuali della quantità di manodopera per le diverse categorie.

L'importo dell'Accordo Quadro è stato calcolato:

- per quanto riguarda la prestazione (principale) n. 1, in base allo storico di spesa;
- per quanto riguarda la prestazione (secondaria) n. 2, secondo quanto previsto nella Tariffa dei prezzi 2012 della Regione Lazio e nell'elenco prezzi unitario, allegato B, al capitolato speciale prestazionale.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

L'Accordo Quadro ha una durata temporale di quattro anni (48 mesi) decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro, salvo la minor durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo dell'Accordo Quadro, in relazione alla somma degli importi dei singoli contratti specifici stipulati e salvo l'eventuale proroga di ulteriori sei mesi, su comunicazione scritta all'Aggiudicatario, a seguito del mancato raggiungimento, allo scadere del quarantottesimo mese, dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

4.2 OPZIONI

L'Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, con riferimento alla possibilità di effettuare la revisione dei prezzi per tutte le tipologie di prestazioni, nei limiti di un parametro massimo del 15%, desumibile dai valori indici ISTAT, pubblicati annualmente per l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (dati F.O.I. indice generale senza tabacchi).

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate sulla base dei prezzari solo per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'Accordo Quadro (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, a seguito di apposita pending sul sistema stesso.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

PER IL SERVIZIO

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) **Fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'Accordo Quadro riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad **Euro 450.800,00** IVA esclusa.

Il settore di attività è servizi di manutenzione ordinaria e presidio di impianti elevatori.

Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione delle delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti, con particolare riferimento alla gestione complessiva dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un servizio analogo "di punta", riferito al servizio di manutenzione ordinaria e presidio di impianti elevatori, dell'importo minimo di **Euro 225.000,00**.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

d) Tecnici, dedicati al presidio, che facciano parte integrante dell'organico dell'operatore economico, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, aventi le seguenti qualifiche e in numero almeno pari a quanto di seguito indicato:

- 1 unità di responsabile tecnico del servizio con esperienza almeno quadriennale nel campo oggetto dell'Accordo Quadro;
- 2 unità di ascensoristi (muniti di patentino, ossia certificato di abilitazione alla manutenzione degli ascensori ai sensi del DPR 162/99 e ss.mm. e ii.).

La comprova del requisito è fornita:

- per il responsabile tecnico del servizio mediante contratti di impiego, in copia conforme;
- per gli ascensoristi mediante: contratti di impiego, in copia conforme; documento in copia conforme che certifichi l'abilitazione alla manutenzione degli ascensori ai sensi del DPR 162/99 e ss.mm. e ii..

e) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione integrato della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al servizio di manutenzione da espletare.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per il campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

f) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015, idonea, pertinente e proporzionata al servizio di manutenzione da espletare.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per il campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all' articolo 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

g) Possesso di una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro allo standard OHSAS 18001:2007 (o nuova ISO 45001) idonea, pertinente e proporzionata al servizio di manutenzione da espletare.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro allo standard OHSAS 18001:2007 (o nuova ISO 45001).

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato per il campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento

firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

PER I LAVORI

7.4 Requisiti di idoneità.

h) Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.5 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICO – PROFESSIONALE.

i) Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento (D.P.R. n. 207 del 2010), la qualificazione nella categoria OS4 con la classifica III-bis (fino all'importo di Euro 1.500.000).

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati dell'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento, accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, secondo quanto disposto dall'art. 216 co. 14 del Codice, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti economico-finanziari:

a) almeno una referenza bancaria;

b) volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% dell'importo della qualificazione richiesta nella categoria dei lavori da affidare, così come definito dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;

c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. requisiti tecnico-organizzativi:

- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
 - b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti alla categoria dei lavori, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
 - c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione alla categoria dei lavori, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.

7.6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato** di cui ai **punti 7.1 lett. a) e 7.4 lett. h)** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al **fatturato specifico medio annuo** di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto:

- in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, esclusivamente dalla mandataria;

-in caso di raggruppamento temporaneo di tipo misto, dal raggruppamento orizzontale nella prestazione principale nel suo complesso e, in misura maggioritaria dalla submandataria.

Il requisito relativo al **servizio “di punta”** di cui al **punto 7.3 lett. c)** deve essere posseduto:

-in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, **per intero** dalla mandataria;

-in caso di raggruppamento temporaneo di tipo misto, **per intero** dalla submandataria del raggruppamento orizzontale nella prestazione principale.

Il requisito relativo al numero di **tecnici, dedicati al presidio** di cui al **punto 7.3 lett. d)** devono essere posseduti:

-in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, **esclusivamente** dalla mandataria;

-in caso di raggruppamento temporaneo di tipo misto, dal raggruppamento orizzontale nella prestazione principale nel suo complesso e, in misura maggioritaria, a prescindere dal tipo di qualifica dei tecnici, dalla submandataria.

I requisiti relativi al possesso di **certificazioni** di cui ai **punti 7.3 lett. e), f), g)** devono essere posseduti:

-in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, esclusivamente dalla mandataria;

-in caso di raggruppamento temporaneo di tipo misto, da ciascuno degli operatori economici del raggruppamento orizzontale nella prestazione principale.

Il requisito relativo al possesso dell'**attestazione SOA**, di cui al **punto 7.5 lett. i)**, deve essere posseduto:

- in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, dall'operatore economico, che svolgerà la prestazione secondaria (lavori);

- in caso di raggruppamento temporaneo di tipo misto, dalla submandataria del raggruppamento orizzontale nella prestazione secondaria (lavori), o da una impresa consorziata, nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa submandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

7.7 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato** di cui ai **punti 7.1 lett. a) e 7.4 lett. h)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di **capacità economica e finanziaria** nonché **tecnica e professionale** di cui ai **punti 7.2 lett. b) e 7.3 lett. c), d), e), f), g) e 7.5 lett. i)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei **requisiti generali**, di idoneità professionale di cui ai **punti 7.1 lett. a) e 7.4 lett. h)**.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al **punto 15.3.1**.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse** messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza all'Ufficio competente, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al **punto 2.4**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e le dichiarazioni integrative di cui al **punto 15.3.1**, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile

decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle prestazioni (servizi/lavori) che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo di ciascun contratto specifico stipulato in attuazione dell'Accordo Quadro, in aderenza a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo massimo stimato dell'Accordo Quadro e precisamente di importo pari ad **Euro 46.952,64**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell'Accordo, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell'Accordo. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a

favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto corrente bancario nr. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma "La Sapienza", presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma, IBAN coordinate bancarie internazionali: IT 71 I 02008 05227 000400014148;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

N.B. La cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i del/i concorrente/i e dal fideiussore.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo negli spazi oggetto dei servizi e dei lavori è **obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente al termine di presentazione delle offerte economiche e nei soli giorni concordati nei termini di seguito indicati. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata ad entrambi gli indirizzi mail stefano.smith@uniroma1.it e paolo.sodani@uniroma1.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre il ventunesimo giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 140,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato **prima** della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente gara si svolge in forma interamente telematica.

L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente in lingua italiana e mediante la piattaforma telematica (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>).

Il **termine ultimo** per la presentazione dell'offerta è fissato alle **ore 23:59 del giorno 27/11/2019**.

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare mediante le funzionalità della piattaforma le seguenti buste digitali:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica".

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono procedere ad eventuali sostituzioni delle buste digitali già presentate.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Le dichiarazioni non contenute nel DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili dalla piattaforma quali allegati al presente disciplinare di gara.

La documentazione ove richiesto dovrà essere prodotta nei modi previsti dal D.Lgs. 82/2005.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è **sanabile** laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove

consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio e/o dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a **dieci giorni** – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tutte le dichiarazioni e i documenti per i quali è richiesta la firma devono essere sottoscritti digitalmente dai relativi sottoscrittori.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta **in bollo**, preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, società, consorzio, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss. mm. ii., messo a disposizione dalla stazione appaltante quale allegato al presente disciplinare e scaricabile dalla piattaforma (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura, secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) **dichiarazioni integrative** a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al **punto 15.3.1** del presente Disciplinare;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale firmato digitalmente dalle parti o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'Accordo Quadro. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 6) PASSOE (si veda il **punto 15.3.2** del presente Disciplinare).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo della tipologia di prestazione, nei limiti del 40%.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 6** del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui ai **punti 7.1 lett. a) e 7.4 lett. h)** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al **punto 7.2 lett. b)** del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al **punto 7.3 lett. c) e d)** del presente Disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al **punto 7.3 lett. e), f), g)** del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.

Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese per il socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora presente.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara che non ricorrono per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b-bis), e comma 2 del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle attività, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012 n.190);
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto Rettorale n. 1528/2015 (Prot. n. 37225 del 27.05.2015) allegato al presente disciplinare e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione dell'Accordo;
8. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, la clausola sociale di cui al successivo **punto 24** nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. dichiara di aver preso visione dei luoghi, oppure allega l'attestato rilasciato dalla stazione appaltante per la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

12. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

13. attesta di aver letto e compreso quanto riportato nell'Informativa redatta ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale, presente nella documentazione di gara e di prestare il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto 4. dell'Informativa medesima.

Tra il deposito della domanda di concordato ed il deposito del decreto di ammissione al concordato

14. indica l'Impresa ausiliaria e gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciato dal Tribunale di _____, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Dopo il deposito del decreto di ammissione al concordato

15. indica gli estremi del decreto di ammissione al concordato rilasciato dal Tribunale di _____ e gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciato dal Giudice delegato di _____, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; **alla suddetta dichiarazione deve essere allegata una relazione di un professionista ai sensi dell'art. 186-bis, comma 5 lett. a) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.**

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di impresa individuale, dall'imprenditore;
- nel caso di società, dal legale rappresentante;

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1. a 15.;

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti:

- dalla mandataria/capofila, con riferimento ai nn. da 1. a 15.;

- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento ai nn. 1. e 2. (integrazioni al DGUE); n. 3. (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 6. (patto di integrità); n. 7. (codice di comportamento); n. 9. (operatori non residenti); n. 13. (privacy) e, ove pertinente, nn. 14. e 15. (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 5, lett. a), b) e c) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a nn. 1. e 2. (integrazioni al DGUE); n. 3. (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 6. (patto di integrità); n. 7. (codice di comportamento); n. 9. (operatori non residenti); n. 13. (privacy) e, ove pertinente, nn. 14. e 15. (concordato preventivo).

Le suddette dichiarazioni, di cui ai **punti da 1. a 15.** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

16. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura **oppure** nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

17. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice detto documento dovrà contenere, unitamente al concorrente, l'Impresa ausiliaria;

18.ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

19.documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

20.copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

21.attestato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, qualora non dichiarare di aver preso visione dei luoghi.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al **punto 15.1.**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle prestazioni, ovvero della percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle prestazioni, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente **punto 15.3.3** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a)** una **Relazione tecnica descrittiva** in cui vengano chiaramente indicate le proposte oggetto di valutazione. La relazione dovrà essere costituita da fogli in formato A4 in numero massimo di n. **30 facciate**; le facciate eccedenti tale numero non saranno valutate dalla commissione giudicatrice.
- b)** **Elaborati di dettaglio** (quali grafici, tabelle, check-list, planimetrie, schemi di impianto, particolari costruttivi, rilievi grafici di dettaglio, schede tecniche di materiali e macchinari, ecc.), ritenuti utili dal concorrente per specificare le proposte oggetto di valutazione, indicate nella Relazione tecnica descrittiva. Il numero di facciate, similmente a quanto precedentemente illustrato, è fissato in massimo n. **10 facciate** in formato A3: le facciate eccedenti tale numero non saranno valutate dalla commissione giudicatrice.

Il concorrente, trattandosi di attività da espletarsi all'interno di un Accordo Quadro volto alla manutenzione di impianti, relativamente alla propria proposta tecnica e previo accurato esame dei documenti di gara, tra cui l'elenco degli impianti posti in allegato al capitolato speciale prestazionale, ha facoltà di integrare le attività manutentive che valuta carenti e di inserirne delle nuove (con le relative quantità).

Le proposte tecniche non potranno, in ogni caso, comportare significative modificazioni rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale prestazionale, né stravolgerne finalità e contenuti.

I concorrenti sono tenuti, altresì, a dimostrare che le integrazioni e le modifiche proposte siano tali da garantire l'efficienza del progetto manutentivo che si vuole perseguire tramite l'Accordo Quadro.

Tutte le eventuali proposte tecniche dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte in modo da rispettare da subito le indicazioni e le prescrizioni riportate negli elaborati.

Tutte le eventuali proposte tecniche dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la Stazione Appaltante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato: in tutti i suddetti casi il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, la Stazione appaltante non terrà affatto conto della parte di proposta tecnica cui è stato assegnato tale punteggio e, quindi, si terrà conto solo di quanto previsto nel capitolato speciale dell'Accordo Quadro e nei suoi allegati.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

In particolare l'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 15.1**.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il **Modulo dell'offerta economica** allegato al presente disciplinare di gara e recante i seguenti elementi, in cifre ed in lettere:

- a) il ribasso percentuale unico, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza, da applicare all'importo annuo, per la prestazione n. 1 (servizio di manutenzione ordinaria e presidio) e ai prezzi unitari per la prestazione n. 2 (lavori di manutenzione straordinaria) di cui all'Allegato B del Capitolato Speciale Prestazionale e nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, ai prezzi unitari della “Tariffa dei Prezzi Regione Lazio edizione 2012” da considerarsi anch'essa allegata al Capitolato Speciale Prestazionale.

L'offerta dovrà indicare il ribasso percentuale offerto fino al massimo di tre cifre decimali. Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, con riferimento sia alla prestazione principale (servizio) sia alla prestazione secondaria (lavori).
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, con riferimento sia alla prestazione principale (servizio) sia alla prestazione secondaria (lavori).

La busta “C – Offerta economica” contiene, altresì:

un **progetto di assorbimento**, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, di cui al successivo **punto 24**, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Detto progetto non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

La mancata presentazione del **progetto di assorbimento**, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, anche a seguito

dell'attivazione del soccorso istruttorio di cui al **punto 14**, costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi delle Linee guida n. 13 dell'ANAC recanti "La disciplina delle clausole sociali", approvate con delibera n. 114 del 13/02/2019, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 del 28/02/2019.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al **punto 15.1**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

In caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale l'importo indicato in lettere.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

		PUNTEGGIO MASSIMO
A)	Offerta tecnica	70
B)	Offerta economica	30
	TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi Discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Rif.	Criterio / sub-criterio di valutazione	Punteggio massimo
------	--	-------------------

A.1	Struttura organizzativa e tecnico-operativa	max punti D	max punti Q	max punti T	
A.1.1	Organigramma di commessa	10			35
A.1.2	Formazione del personale	9			
A.1.3	Numero di personale dotato di patentino da ascensorista dedicato alla commessa			6	
A.1.4	Esperienza specifica del personale dotato di patentino da ascensorista dedicato alla commessa			3	
A.1.5	Materiali e pezzi di ricambio in pronta disponibilità	4			
A.1.6	Esperienza nella gestione informatizzata del magazzino			3	
	Totale	23		12	
A.2	Anagrafica Tecnica Manutentiva e Sistema Informativo	max punti D	max punti Q	max punti T	
A.2.1	Costituzione ed aggiornamento dell'Anagrafe Tecnica Manutentiva degli impianti	5			15
A.2.2	Caratteristiche del Sistema Informativo	5			
A.2.3	Numero di commesse gestite tramite sistema informativo		5		
	Totale	10	5		
A.3	Proposte migliorative	max punti D	max punti Q	max punti T	
A.3.1	Programma di manutenzione ordinaria	10			20
A.3.2	Soluzioni operative per la riduzione degli impatti ambientali connessi all'Accordo Quadro	10			
	Totale	20			

Le proposte tecniche dovranno pertanto riguardare i seguenti elementi e sub-elementi oggetto di valutazione con riferimento al servizio di manutenzione ed ai relativi lavori:

A.1 – Ambito di valutazione: STRUTTURA ORGANIZZATIVA E TECNICO-OPERATIVA
(punteggio massimo: **35 punti**)

A.1.1) **Organigramma di commessa** (punteggio massimo: 10 punti – subcriterio discrezionale)

All'interno della relazione il concorrente dovrà illustrare l'organigramma di commessa, con l'indicazione nominativa del personale che verrà messo a disposizione per

l'esecuzione dei contratti, specificando se esclusivamente dedicato o di supporto esterno, con riguardo sia alle attività operative sia alle attività gestionali.

In particolare sarà valutata la completezza dell'organigramma in ragione delle attività di capitolato, nonché di quelle ulteriori offerte dal concorrente, i titoli di studio e le competenze del personale che saranno di supporto gestionale come risultante dai curricula da allegare (sarà preferita la disponibilità di tecnici laureati in ingegneria, con specifica esperienza nel settore); l'esperienza specifica del personale dotato di patentino esclusivamente dedicato alla commessa sarà invece valutato con il subcriterio A.1.4.

A.1.2) Formazione del personale (punteggio massimo: 9 punti – subcriterio discrezionale)

Sarà valutata la formazione del personale che il concorrente prevede di impiegare per i contratti, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla qualità delle prestazioni, alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia della sicurezza sul lavoro.

Il concorrente dovrà indicare la formazione già erogata a ciascun lavoratore, allegando i relativi attestati, e descrivere gli eventuali aggiornamenti che intende assicurare nel corso dell'accordo quadro.

A.1.3) Numero di personale dotato di patentino da ascensorista dedicato alla commessa (punteggio massimo: 6 punti – subcriterio tabellare)

Numero di personale dotato di patentino da ascensorista pari o minore di 2 – 0 punti

Numero di personale dotato di patentino da ascensorista pari a 3 – 2 punti

Numero di personale dotato di patentino da ascensorista pari a 4 – 4 punti

Numero di personale dotato di patentino da ascensorista pari o maggiore di 5 – 6 punti

A.1.4) Esperienza specifica del personale dotato di patentino da ascensorista dedicato alla commessa (punteggio massimo: 3 punti – subcriterio tabellare)

Esperienza pregressa minore di 5 anni – 0 punti

Esperienza pregressa pari o maggiore di 5 anni – 1 punto

Esperienza pregressa pari o maggiore di 10 anni – 2 punti

Esperienza pregressa pari o maggiore di 15 anni – 3 punti

A.1.5) Materiali e pezzi di ricambio in pronta disponibilità (punteggio massimo: 4 punti – subcriterio discrezionale)

La proposta tecnica dovrà riportare l'indicazione dettagliata dei materiali e dei pezzi di ricambio che il concorrente terrà in giacenza a disposizione dell'Accordo, sia per

le normali operazioni di manutenzione, sia per la pronta risoluzione dei guasti, distinguendo quelli che terrà stabilmente in deposito presso la struttura universitaria, da quelli presenti presso i suoi depositi, con descrizione della gestione informatizzata del magazzino, con riferimento anche alla possibilità di controllo da parte del committente.

In particolare, per descrivere la gestione informatizzata del magazzino il concorrente dovrà illustrare:

- l'esperienza e la formazione del personale addetto alla gestione informatizzata del magazzino;
- la gestione informatizzata della documentazione (documenti di trasporto, fatture di acquisto, ordini e inventario delle merci);
- la logistica del magazzino (gestione informativa ed organizzativa del flusso dei prodotti, dalle fonti di approvvigionamento e fino al cliente finale).

A.1.6) Esperienza nella gestione informatizzata del magazzino (punteggio massimo: 3 punti – subcriterio tabellare)

Esperienza nella gestione informatizzata del magazzino.

Esperienza pregressa pari o minore di 2 anni – 0 punti

Esperienza pregressa maggiore di 2 anni – 1 punto

Esperienza pregressa pari o maggiore di 3 anni – 2 punti

Esperienza pregressa pari o maggiore di 4 anni – 3 punti

A.2 – Ambito di valutazione: ANAGRAFICA TECNICA MANUTENTIVA E SISTEMA INFORMATIVO (punteggio massimo: **15 punti**)

A.2.1) Costituzione ed aggiornamento dell'Anagrafe Tecnica Manutentiva degli impianti (punteggio massimo: 5 punti – subcriterio discrezionale)

Il concorrente dovrà illustrare la proposta di costituzione dell'Anagrafe Tecnica Manutentiva degli impianti oggetto dell'Accordo, con indicazione delle modalità di censimento degli stessi, specificando la tipologia delle informazioni acquisite (specifiche tecniche, stato d'uso, criticità di funzionamento, ecc.), il relativo livello di dettaglio e le possibilità di aggiornamento in corso d'Accordo, il tutto funzionale alla elaborazione di un coerente piano di manutenzione ordinaria e straordinaria da programmare nel corso dell'Accordo per migliorare la funzionalità e la sicurezza degli impianti.

A.2.2) Caratteristiche del Sistema Informativo (punteggio massimo: 5 punti – subcriterio discrezionale)

Il concorrente dovrà illustrare il Sistema Informativo che intende adottare per la gestione dei contratti, con indicazione delle funzionalità offerte, con particolare riferimento al controllo ed al monitoraggio dei servizi prestati e dello stato degli impianti, nonché all'integrazione con l'Anagrafe Tecnica Manutentiva.

A.2.3) Numero di commesse gestite tramite sistema informativo (punteggio massimo: 5 punti – subcriterio quantitativo)

Sarà valutato il numero di commesse che il concorrente, nell'ultimo triennio, ha gestito adottando un sistema informativo. Al fine della valutazione quantitativa del suddetto subcriterio dovrà essere allegata, per ciascuna commessa indicata, la relativa attestazione del committente sull'utilizzo del sistema informativo.

A.3 – Ambito di valutazione: PROPOSTE MIGLIORATIVE (punteggio massimo: **20 punti**)

A.3.1) Programma di manutenzione ordinaria (punteggio massimo: 10 punti – subcriterio discrezionale)

Sarà valutata la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria proposta dal concorrente (migliorativa rispetto a quella prevista dal Capitolato Speciale prestazionale), sia dal punto di vista della periodicità dei controlli e sia come ulteriori controlli aggiuntivi, con riguardo alle garanzie di tenuta in massima efficienza degli impianti.

A.3.2) Soluzioni operative per la riduzione degli impatti ambientali connessi all'Accordo (punteggio massimo: 10 punti – subcriterio discrezionale)

Il concorrente dovrà illustrare le proposte aggiuntive che intende offrire per conseguire la riduzione degli impatti ambientali conseguenti all'esercizio e alla manutenzione degli impianti in Accordo.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento** pari a **40 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per il criterio quantitativo identificato con la lettera “Q” della tabella.

All'elemento quantitativo è attribuito un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub-criterio), variabile tra zero e uno, sulla base del

metodo della interpolazione lineare, con l'utilizzo della formula seguente (nel caso specifico il sub-criterio quantitativo è A.2.3):

$C_i = R_a / R_{max}$ dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = numero di commesse gestite con il sistema informativo dal concorrente i-esimo;

R_{max} = numero maggiore di commesse gestite con il sistema informativo tra quelle riportate dai concorrenti in gara.

Per i criteri tabellari, identificati con la lettera “T” della tabella

Il relativo punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Per i criteri discrezionali, identificati dalla colonna “D” della tabella.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub-criterio), variabile tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario di gara.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo, viene poi attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è declinato secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Parametri valutativi
Eccellente	1,0	Proposta molto chiara e approfondita, molto significativa e completa, articolata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati e connotata da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività.

Ottimo	0,8	Proposta chiara, significativa, completa e definita rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza, realizzabilità, efficacia.
Buono	0,6	Proposta chiara, significativa e completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati.
Discreto	0,4	Proposta chiara e connotata da concretezza e realizzabilità ma limitata agli elementi essenziali e più evidenti rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati.
Modesto	0,2	Proposta parziale e/o frammentaria rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati e non connotata da concretezza e realizzabilità.
Assente/irrelevante	0,0	Proposta non presente, non chiara, fuori tema e/o non adeguata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati.

Tutti i calcoli relativi alla media dei coefficienti provvisori e alla loro riparametrazione in coefficienti definitivi sono effettuati con arrotondamento matematico alla terza cifra decimale.

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte tecniche relative ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento o sub-elemento di valutazione non presentato.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula con interpolazione lineare**, con arrotondamento matematico alla terza cifra decimale.

Per l'elemento B) (ribasso offerto) il coefficiente V_B , è determinato dalla formula seguente:

$$V_{Bi} = R_i / R_{max}$$

dove:

V_{Bi} = coefficiente di valutazione del concorrente i-esimo (i), variabile tra zero e uno, calcolato per l'elemento B);

R_i = Ribasso unico offerto dal concorrente i-esimo (i) da applicare all'importo annuo per la prestazione n. 1 (servizio di manutenzione ordinaria e presidio) e ai prezzi unitari per la prestazione n. 2 (lavori di manutenzione straordinaria) di cui all'Allegato B del Capitolato

Speciale Prestazionale e nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, ai prezzi unitari della “Tariffa dei Prezzi Regione Lazio edizione 2012” da considerarsi anch’essa allegata al Capitolato Speciale Prestazionale.

Il peso (o punteggio massimo attribuibile) W_B dell’elemento B è pari a 30.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI., in quanto detto metodo risponde in modo più immediato ed evidente alla ponderazione ed ai punteggi per ciascuna componente dell’offerta.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum n [W_j * V_{ij}]$$

dove

P_i = punteggio dell’offerta i-esima;

$\sum n$ = sommatoria dei punteggi relativi i sub-elementi di valutazione, già indicati e descritti in questo articolo;

W_j = peso o punteggio massimo attribuito ad ogni sub-elemento di valutazione (j);

V_{ij} = coefficiente di valutazione, variabile tra zero e uno, attribuito all’offerta (i-esima) per ogni sub-elemento di valutazione (j).

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrizzazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 28/11/2019, alle ore 10:00** presso la Sala Riunioni del Palazzo del Rettorato, primo piano, – Città Universitaria – Piazzale Aldo Moro 5 Roma a tale seduta potranno partecipare fisicamente i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Gli operatori economici che hanno presentato offerta, qualora non siano presenti fisicamente in seduta, potranno seguire lo stato di avanzamento delle attività del RUP e della commissione giudicatrice, coadiuvati dall'Ufficiale Rogante attraverso il login alla propria area personale della piattaforma <https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> - accedendo alla pagina contenente i dati della procedura in oggetto e consultandone la sezione "Espletamento della gara".

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il Portale Appalti (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso il Portale Appalti (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

La pubblicazione delle date sulla piattaforma vale come notifica per le Imprese interessate.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la tempestiva presentazione dei plichi per il tramite della piattaforma (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura, e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, per il tramite dell'Ufficio competente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) sottoscrivere l'apposito verbale, redatto dall'Ufficiale Rogante dell'Università, relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì, per il tramite del competente Ufficio, agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis), del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica sul Portale Appalti (<https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>), all'interno della relativa pagina dedicata alla procedura, accessibile, altresì, dal profilo del committente: <https://web.uniroma1.it/trasparenza/> nella sezione "In evidenza" sottosezione "Portale gare telematiche", la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, la commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente **punto 18.4**.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al **punto 18.1** e ne comunica i nominativi al RUP che procederà, per il tramite dell'Ufficio competente, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, che saranno dalla stessa inseriti a sistema, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al **punto 18**.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al **punto 23**.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **punto 22**.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP le **eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'Ufficio competente procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett.b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia,

può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **punto 23**.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'Accordo Quadro.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'Accordo Quadro di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'Accordo Quadro non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'Accordo Quadro verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria medesima.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, sarà comunicato lo svincolo della garanzia, contestualmente all'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza

dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva secondo le modalità di cui all'art. 27 dello Schema di Accordo Quadro.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad **Euro 8.540,00** oltre **IVA**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione dell'Accordo.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'art. 10 del Capitolato speciale prestazionale.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.